



Autorizzazione n. 08/2024 AMB

Lì, 17 aprile 2024

Istrutt.: geom. L. Mangia

Assolto bollo virtuale al n. seriale

01211393147464 del 26/10/2022

All'Amministratore Unico

della Società SALENTEC S.r.l.

c.a. sig. Giovanni LARESCA

salentec@pec.it

Alla Regione Puglia

Servizio Risorse Idriche

servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Alla ASL Lecce

Servizio Igiene Pubblica

sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Al Dirigente del

Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Al Comandante della Polizia Locale

Segreteria comando

Oggetto: autorizzazione alla dispersione negli strati superficiali del terreno delle acque reflue domestiche e/o assimilate rivenienti dall'immobile sito in Lecce alla via Monteroni civ. 147, identificato al NCEU al foglio 246 p.la 466 subb. 5,13 e 15 e 2 e NCT al foglio 246 p.lle 466 e 693.

Visto la richiesta pervenuta tramite il portale impresainungiorno.gov.it con num. 0905 dell'08.02.2023 con la quale il sig. Giovanni LARESCA nato a Brindisi il 22.07.1969 - C.F. LRSGNN69L22B180N, in qualità di Amministratore Unico della Società SALENTEC S.r.l. con sede legale ed operativa a Lecce alla via Monteroni civ. 147 e recante P.IVA 03861060758 chiede l'Autorizzazione Unica Ambientale – AUA per: “.....omissis.....scarico acque reflue assimilabili alle domestiche precedentemente autorizzato dal Comune di Lecce con Autorizzazione n° 06/S.S.A./2015.” per l'immobile sito in Lecce alla via Monteroni civ. 147, identificato al NCEU al foglio 246 p.la 466 subb. 5,13 e 15 e NCT al foglio 246 p.lle 466 e 693;

Visto la richiesta di integrazione documenti dell'ufficio scrivente prot. n. 0208852/2023 del 06.12.2023, inviata sul portale con SUPRO 49848 e la successiva documentazione integrativa prodotta dal SUAP con nota SUPRO 0012168 del 31.01.2024;

Visto la documentazione tecnica e la relazione geologica ed idrogeologica a firma del dott. Geologo Dario FISCHETTO (iscriz. Geologi Puglia n. 475) aventi ad oggetto tra l'altro lo smaltimento, delle acque reflue domestiche ed assimilate, con impianto finale di subirrigazione;

Visto quanto dichiarato dal tecnico incaricato, dott. Geologo Dario FISCHETTO, nell'asseverazione allegata alla nota integrativa del SUAP del 31.01.2024 e precisamente: “a. il sistema di trattamento in oggetto a suo tempo realizzato secondo le modalità di cui alla relazione tecnica a firma del geom. Giuseppe GRECO ed autorizzato allo scarico dal Comune di Lecce con Autorizzazione n. 06/S.S.A./2015, risulta ad oggi idoneo per dimensioni e modalità costruttive ed in buone condizioni di funzionalità; in particolare, da una verifica in sito, non si riscontrano ad oggi evidenze di: - impaludamento o affioramenti nelle aree circostanti la condotta di sub-irrigazione, e tanto meno infiltrazioni anche in proprietà altrui, - emissioni di odori molesti, attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo; b. la fossa Imhoff risulta posizionata (§ 1.2 di cui all'allegato 4 del R.R. n. 26 del 12.12.2011 come modificato e integrato dal R.R. n. 7 del 26 maggio 2016): - esterna agli edifici - a distanza maggiore di 5 mt da muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, - a distanza maggiore di 20 mt da condotte, pozzo o serbatoi di acqua potabile interrati, - a distanza maggiore di 2 mt dal confine con altre proprietà (Art. 889 del Codice Civile); c. il sistema di subirrigazione risulta posizionata (§ 2.1 di cui all'allegato 4 del R.R. n. 26 del 12.12.2011 come modificato e integrato dal R.R. n. 7 del 26 maggio 2016): - a distanza maggiore di 5 mt da muri perimetrali di fondazione dei fabbricati, - a distanza maggiore di 30 mt da condotte, pozzo o serbatoi di acqua potabile interrati - a distanza maggiore di 1 mt dal confine con altre proprietà (Art. 889 del Codice Civile d. lungo l'asse della condotta disperdente risultano ad oggi messe a dimora (conforme alle prescrizioni di cui al § 2.1 di cui all'allegato 4 del R.R. n. 26 del 12.12.2011 come modificato e integrato dal R.R. n. 7 del 26 maggio 2016) piante del tipo sempre verdi ad elevato apparato fogliare (del tipo viburno lucido), al fine di consentire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione.”;

Visto quanto dichiarato dal sig. Giovanni LARESCA nato a Brindisi il 22.07.1969 - C.F. LRSGNN69L22B180N, in qualità di Amministratore Unico della Società SALENTEC S.r.l., nelle dichiarazioni allegate alla nota integrativa del SUAP del 31.01.2024 e precisamente: “che la rete di sub-irrigazione relativa all'immobile situato a Lecce in via Monteroni, 147, ha una buona funzionalità e non presenta impaludamenti, affioramenti, infiltrazioni (anche in altre proprietà) e cattivi odori attribuibili all'esistente smaltimento dei reflui negli strati superficiali del suolo. Inoltre lungo l'asse della condotta sono presenti essenze arboree del tipo sempre verdi ad elevato apparato fogliare (§ 2.1 di cui all'allegato 4 del R.R. n. 26 del 12.12.2011 come modificato ed integrato dal R.R. n. 7 del 26 maggio 2016), al fine di consentire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione.....che il sistema di smaltimento in parola è stato a suo tempo realizzato attraverso giusta C.I.L.A. del 02.04.2015 come si evidenzia nella “comunicazione di fine lavori” presentata in data 23.04.2015 a questo spett.le SUAP dal Geom. Greco Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori.”;

Visto l'art.124 del D.Lgs. n.152 del 3/04/2006 recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento, al primo comma stabilisce che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”;

Visto che con Regolamento Regionale n. 26 del 16/12/2011, come modificato con R.R. n. 7 del 26/05/2016, la Regione Puglia ha disciplinato gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai



2.000 A.E. (*Abitanti Equivalenti*), ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I (Servizio Idrico Integrato) come espressamente riportato nell'art. 8 del citato Regolamento;

Visto l'art.7 comma 2 del R.R. Puglia 26/2011 e ss.mm.ii., che in esecuzione dell'art. 42 comma 1 della L.R. Puglia n. 24/1983 e s.m.i. stabilisce che: *"I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura."*;

Visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., la Legge Regionale Puglia n. 24/1983, il D.lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii., la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il Regolamento Regionale 26 del 16/12/2011 e ss.mm.ii. e il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;

Considerato che i sistemi previsti per il trattamento e smaltimento delle acque reflue di che trattasi, oggetto della richiesta di autorizzazione allo scarico, realizzati presso l'immobile in oggetto, sono costituiti da una fossa Imhoff, pozzetto di cacciata e rete di subirrigazione;

Considerato che ai sensi del Regolamento Regionale n. 26 del 16/12/2011 per il tipo di scarico non sono richiesti limiti in quanto è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento (*Cfr. Tab. B allegato 2 a R.R. 26/2011*);

Considerato che nell'istanza di autorizzazione e negli elaborati tecnici si riporta che:

- l'approvvigionamento idrico potabile avverrà mediante serbatoi con approvvigionamento da fonti autorizzate;
- il carico stimato e dichiarato (*vedi pagina 24/29 scia*) è pari a 10 (dieci) A.E.;
- i fanghi in esubero saranno smaltiti mediante ditte autorizzate presso impianti consentiti;
- la rete di subirrigazione è ubicata sulla particella 693 del foglio 246;
- l'area in cui è presente il sistema di scarico e smaltimento dei reflui depurati, non è interessata da nessuna vincolistica, ivi compreso il vincolo idrogeologico;

Rilevato che da quanto dichiarato/riportato sulla documentazione tecnica il punto di scarico/immissione, delle acque reflue domestiche rivenienti dall'insediamento suddetto e precisamente sulla particella 693 del foglio 246 e identificato alle seguenti coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84 UTM 33N: X = 765778.97 e Y = 4469887.82;

Preso atto che per l'immobile in parola, dedicato alla *"Progettazione e produzione di articoli in materie plastiche sterili e non sterili settore medicale"* era stata rilasciata precedente Autorizzazione n. 06/S.S.A./2015, ormai scaduta e non rinnovata nei termini di cui al R.R. 26/2011 e dell'art. 124 del D.lgs. 152/2006;

Preso atto che, per quanto dichiarato nella pratica Suap alla pagina 16/29 l'assolvimento dell'imposta di bollo è avvenuto con le etichette recanti i seguenti codici identificativi: n. 01211393147475 del 26/10/2022 (*marca da bollo da applicare sulla richiesta di autorizzazione*) e n. 01211393147464 del 26/10/2022 (*marca da bollo sull'autorizzazione a rilasciare*);

Preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica a firma del dott. Geologo Dario FISCHETTO datata 06.07.2023 e relativa all'assimilabilità delle acque scaricate a quelle domestiche;

Preso atto di quanto riportato nella relazione geologica ed idrogeologica a firma del dott. Geologo Dario FISCHETTO e precisamente: *"Da una verifica in sito, nell'area circostante interessata dalla presenza delle opere in oggetto (fossa Imhoff e subirrigazione) non si evidenzia la presenza di opere di captazione (pozzi) destinati agli usi potabili a distanza inferiore al limite dei 100 mt dalla fossa Imhoff e dalla condotta disperdente di subirrigazione come previsto dalla D.G.R. 2750 del 05.12.2011 come modificato e integrato dal R.R. 7 del 26 maggio 2016 (§ 2.1de/l'allegato 4). A maggiore garanzia, è stata inoltrata formale richiesta alla Provincia di Lecce (Servizio Ambiente) ed alla Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente/e Sezione Risorse Idriche Servizio Irrigazione, Bonifica e Gestione della Risorsa Acqua) dalla cui risposta (Nota prot AOO 075 1637 del 10 02 2023) riportata in calce alla presente, si evince come nel foglio 246 risultano attivi e regolarmente autorizzati n. 13 pozzi, a distanza comunque superiore ai 200 di cui nessuno utilizzato per gli usi AQP."*;

Preso atto che, per quanto dichiarato nella pratica Suap alla pagina 6/29 il titolo legittimante la richiesta è rappresentato da: *"Atto notarile Repertorio n. 2635 registrato il 29.10.2020 al n. 8128/1T"*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., *"si intende per: a) autorizzazione unica ambientale: il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3."*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 3 comma 1 del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., l'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda le seguenti attività e/o i seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Preso atto che ai sensi del DPR 59/2013 e ss.mm.ii., art. 3 comma 6, *"L'autorizzazione di cui al presente articolo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio."* Che ai sensi dell'art. 5 comma 1. del citato DPR: *"Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1."*;

per quanto sopra visto, considerato e rilevato **si rilascia**, alla Società **SALENTEC S.r.l.** con sede legale ed operativa a Lecce alla via Monteroni civ. 147 e recante P.IVA 03861060758, nella persona del suo Amministratore Unico, sig. **GIOVANNI LARESCA** nato a Brindisi il 22.07.1969 - C.F. LRSNN69L22B180N, **l'autorizzazione allo smaltimento, sulla particella 693 del foglio 246 del Comune di Lecce, delle acque reflue nelle parti superficiali del terreno, mediante il sistema della subirrigazione, per le sole acque reflue**



domestiche e/o assimilate rivenienti dall'immobile destinato ad opificio sito in Lecce alla via Monteroni civ. 147, identificato al NCEU al foglio 246 p.lla 466 subb. 5,13 e 15 e NCT al foglio 246 p.lle 466 e 693, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni qui di seguito riportate:

1. nella rete della subirrigazione dovranno confluire solo ed esclusivamente le acque domestiche e/o assimilate ad esclusione di acque meteoriche e/o industriali;
2. rispettare, sia per il sistema primario e sia per il sistema di trattamento secondario, le distanze di sicurezza previste dalle normative specifiche per muri perimetrali, pozzi, condotte di acqua potabile e distanza tra il massimo livello della falda ed il fondo della trincea disperdente, ecc.;
3. le piante sempreverdi, ad elevato apparato fogliare, poste lungo l'asse della condotta dovranno essere mantenute in buono stato di manutenzione e conservazione al fine di garantire il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione;
4. eventuali acque reflue diverse da quelle domestiche (es. meteoriche e/o altro) non possono essere immesse nella condotta della subirrigazione ma dovranno essere smaltite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
5. il titolare dello scarico, dovrà eseguire tutte le attività necessarie, finalizzate a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte Terza del D.L. vo n. 152/2006 e s.m.i., e del Regolamento Regionale 12 Dicembre 2011, n. 26 e ss.mm.ii. Inoltre, con particolare riferimento alle acque reflue domestiche ed assimilate da scaricare il titolare della presente autorizzazione dovrà:
 - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti effettuando idonea manutenzione dei singoli sistemi utilizzati per il trattamento dei reflui;
 - effettuare idonea manutenzione delle trincee disperdenti dei reflui depurati, al fine di garantire la capacità depurativa del suolo ed evitare impaludamenti con conseguente riduzione del potere drenante, assicurare idonee condizioni di sicurezza ambientale, evitando alterazioni agli ecosistemi, al suolo ed alle colture, nonché rischi igienico-sanitari per la popolazione esposta e comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sanità e sicurezza;
 - garantire nel tempo il corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento, soprattutto in relazione al numero degli Abitanti Equivalenti.
6. la falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
7. i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti presso l'insediamento devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.L. vo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., ovvero dal D.L. vo n. 99/92 e ss.mm.ii., con la stessa frequenza, relativamente ai fanghi, indicata al punto 1.2 dell'Allegato 4 del R.R. n. 26/2011 e ss.mm.ii.;
8. è fatto sin d'ora obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura (S.I.I.), non appena sia realizzato siffatto servizio pubblico, separando le acque meteoriche da quelle reflue domestiche prima dell'immissione nella condotta;
9. la presente autorizzazione ha la validità prevista dall'art. 8 comma 8 del Regolamento Regionale del 12 dicembre 2011 n. 26 e dall'art. 6 comma 3 del DPR 59/2013 e ss.mm.ii. Ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.
10. il merito al precedente punto, il richiedente della presente autorizzazione dovrà produrre entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno e fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione, la seguente documentazione:
 - dichiarazione che non sono intervenute modifiche e/o variazioni sulla natura dello scarico;
 - dichiarazione circa la destinazione dell'immobile e/o eventuali variazioni avvenute;
 - dichiarazione che non sono intervenute modifiche circa il numero di A.E. da servire;
 - dichiarazione tecnica attestante lo stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti (fossa, pozzetti, e linea subirrigazione);
 - copia dei formulari (FIR) di smaltimento dei fanghi presso i centri autorizzati;
 - copia dei rapporti sulle acque di scarico in uscita a firma del responsabile del laboratorio chimico che ne attesti la rispondenza ai limiti normativi previsti dal D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Tabella 4, allegato 5 parte terza).
11. il titolare dello scarico dovrà notificare all'Ente autorizzante ogni variazione, sia che riguardi la natura dello scarico le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, e sia che riguardi la titolarità-gestione dell'immobile;

Si rende noto altresì, che:

- la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base della sola documentazione tecnica trasmessa dal proponente;
- la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e sanitaria. In conseguenza il titolare della presente viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- il mancato rispetto delle prescrizioni e condizioni sopra riportate, comporta la revoca della presente autorizzazione e l'attuazione di tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia;
- la presente autorizzazione viene trasmessa agli uffici ed enti in indirizzo per quanto di competenza.

Il Dirigente



Documento informatico sottoscritto con firma digitale (ex art. 24 D.Lgs. n.82 del 07/03/2005)